

TARI

Rimangono perplessità dai chiarimenti Mite alla Tari

di Alberto Pierobon - Consulente ambientale e dei servizi pubblici locali

Il Ministero della Transizione Ecologica (Mite), riscontrando "talune problematiche" in seguito alle modifiche e integrazioni al *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* relative alla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e ai suoi riflessi nel servizio pubblico e sulla tariffa rifiuti, è intervenuto con una sorta di "parere-circolare" con la nota del DG-Direzione Generale per l'Economia Circolare prot. 0037259 del 12 aprile 2021 avente per oggetto "*D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116*. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'*art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*".

Dai primi commenti (atecnici) si vede il bicchiere mezzo pieno, apprezzando le maggiori esclusioni dall'assoggettamento alla tariffa rifiuti di talune attività (industriali e forse altre "a trascinarsi" es. artigiani) e quindi delle loro superfici (parziali o totali), essendo oggetto di commisurazione ai fini impositivi del provento in parola.

Le novità introdotte dal *D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116* riguardano, per quel che ci riguarda in questa sede, anche gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale (Egato); i Comuni e i loro gestori del servizio pubblico oltre, nel complessivo riflesso tariffario del sistema, gli utenti tutti (utenze domestiche come non), come pure gli operatori del settore.

In estrema sintesi (rinviando per approfondimenti in altra sede e/o agli scritti in Azienditalia):

- La nuova definizione dei rifiuti urbani (RU: *art. 183*, comma 1, lett. b-ter, punto 2), e la venuta meno della assimilazione dei rifiuti speciali (RS) agli urbani porta a una maggiore estensione dei rifiuti da gestire da parte del servizio pubblico;

- La porosa qualificazione (ope legis) dei RS agli RU tramite gli *allegati L-quarter* e *L-quinquies* della Parte Quarta del *D.Lgs. n. 152/2006* ss.mm.ii, nella precisazione finale al cit. all. *L-quinquies* per la quale le "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe";

- Le esclusioni embricate alle definizioni: ad es. le attività industriali (non elencate nei prefati allegati) e quelle agricole, agroindustriali, etc (*art. 183*, comma 1, lett. "b-sexies" in combinato con *art. 184*, comma 3, lett."a" oltre a quanto riportato in calce nell'all. *L-quinquies* "rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'*art. 2135* del Codice civile" cosiccome nell'all. *L-quarter* "Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'*articolo 2135* del Codice civile").

Si deve prima partire dall'*art. 184*, comma 2: sono RU quelli dianzi definiti, per il comma 3 sono RS quelli ivi elencati (lett. "a"-*"i"*). Nella attrazione delle esclusioni dai RU rilevano le lettere "c"-*"f"* laddove "i rifiuti prodotti nell'ambito", appunto, delle lavorazioni industriali come pure delle lavorazioni artigianali, delle attività commerciali, delle attività di servizio "se diversi da quelli di cui al comma 2" rimangono RS. Il Mite qui si limita ad estendere le considerazioni svolte per le attività industriali alle sole attività artigianali (lett."d" cit.);

- La perimetrazione del servizio pubblico conseguente alle novità di cui sopra, anche nel riflesso tariffario, in particolare delle superfici da assoggettare alla tariffa (e come) che il Mite affronta al punto "C) Locali ove si producono rifiuti 'urbani' con riferimento alle diverse categorie di utenze". La tematica ci porta obliquamente al vincolo contrattuale dei produttori dei rifiuti RS "similari" ai RU e quindi per quanto già detto alla loro attrazione entro i RU. Questi soggetti possono decidere se avvalersi per il servizio di gestori privati oppure del servizio pubblico, però dando certezza al rapporto per cinque anni ex *art. 238*, comma 10 del *D.Lgs. n. 152/2006* comunicando questa scelta ai comuni o Egato entro il 31 maggio di ciascun anno ex *art. 30*, comma 5 del D.L. n. 418/2020. Con l'eccezione che prima della scadenza quinquennale il produttore può decidere di avvalersi del servizio pubblico. Cosa accade? Che questo ultimo potrà rifiutarsi o dovrà gestire un flusso "nuovo" di RU non preventivato, né che era stato programmato anzitempo nel Piano d'Ambito o nel contratto di servizio e men che meno dal piano regionale rifiuti, etc.? Ma il servizio pubblico può, a seguito della comunicazione soddisfare questo surplus di richieste-servizi, seppur fronteggiate dalle nuove o maggiori entrate tariffarie? Quindi il movimento pensato dal Mise è ascendente: dai singoli rapporti, alla ricalibrazione dei servizi e quindi, in forma aggregata, del piano economico finanziario, e, ancora dei bilanci degli Egato o dei Comuni. Ma il chiarimento Mite di cui al punto "B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva" sembra non avere in mente tutta la cinghia di trasmissione (orizzontale e verticale) che peraltro richiede anche minimi tempi organizzativi, oltre alla concreta disponibilità operativa di risorse umane e materiali da parte dei gestori. A meno che non si ipotizzi che il gestore pubblico coopti o subappalti agli operatori privati questa fetta di servizi che viene loro sottratta! E' evidente che le soluzioni costruite con le sole "carte" non bastano. Pensiamo ad esempio al nuovo metodo tariffario Arera (già in vigore da gennaio 2021 come ricorda il Mite) che sta da sfondo alle argomentazioni ministeriali in parte qua. I comuni o loro delegati potranno prevedere queste situazioni congeniando la tariffa nella parte variabile e fissa, costruita pedissequamente al metodo Arera? Almeno in questo modo (diamo atto, in questa parte alla virtuosità del metodo sulla parte variabile e non possiamo non segnalare i pericoli della tariffa puntuale nelle costruzioni perlopiù caserecce) le riduzioni tariffarie della sola parte variabile, non saranno minimizzate (se non ridicolizzate) dalle scelte latamente discrezionali degli enti. Qui il Mite al punto "A) Coordinamento con l'*art. 238* del TUA e il *comma 649* dell'*art. 1* della *L. n. 147/2013* in merito alla TARI" ha chiarito (a fronte di occhiate interpretazioni) che le riduzioni riguardano il recupero (genus), non solo il riciclo (species): in proposito oltre alle succitate disposizioni si veda l'*art. 198*, comma 2-bis del medesimo D.Lgs che si riferisce al recupero. Tornando all'impatto nella gestione di questi "nuovi" rifiuti (per effetto dell'impinguamento dei RU, della venuta meno dell'assimilazione, delle scelte contrattuali dei produttori, etc.) vanno messi in coerenza gli aspetti giuridici, economico, organizzativo e tecnico. Qui il Mite considerata la "esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema" è tetragono sul fatto che "tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell'ordinamento interno" talché rinvia ai "contratti di servizio" per la fissazione dei "parametri tecnici ed

economici per l'efficiente gestione dei rifiuti da parte dei soggetti affidatari". siamo al punto "D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione" che, come osservato, non risolve veramente e appieno la questione.

Oltre a quanto dianzi accennato rimangono altre questioni che il Mite non ha affrontato nei suoi "chiarimenti", ad esempio la problematica di taluni rifiuti pericolosi che si rinvengono nel cit. all. *L-quarter*, tra altre tipologie di rifiuti (es. toner, vernici, etc.) che necessiteranno di una valutazione caso per caso. Ma le problematiche più spinose sono quelle fondamentali, in parte sopra evidenziate. L'afflusso quantitativo potrà alterare anche i flussi conferiti agli impianti pubblici di rifiuti prima gestiti come RS e avviati agli impianti pubblici "X" come RS, mentre ora potranno essere raccolti dagli operatori come RU (fuori privativa) e conferiti agli impianti X come RU (siamo tranquilli sulla tracciabilità? Sulla miscelazione truffaldina di diversi flussi? Etc.), oppure raccolti dal servizio pubblico come RU e trattati come RU pubblici negli impianti X. Chiaro che il sistema pubblico nelle proprie regolamentazioni (anche di ammissione agli impianti "X") dovrà prevedere degli aspetti tecnici dissuasivi o che mettono ordine sulle prefate ipotesi, talché surrettiziamente potranno intervenire sugli aspetti quantitativi disciplinando quelli qualitativi di ammissibilità alla gestione in impianti. Il che ci riporta alla questione della similarità dei RS ai RU che non può rimanere una faccenda come dire.... di "copertina". Anche qui il Mite è silente.

Parere 12 aprile 2021, n. 37259, Ministero della Transizione Ecologica

D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (G.U. 11 settembre 2020, n. 226)

Art. 1, commi 639 e 668, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (G.U. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.)

Documenti correlati:

News » *I chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica sull'assimilazione tra rifiuti speciali e urbani*

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.